

# **COMUNE DI SOPRANA**

**PROVINCIA DI BIELLA**

## **REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

**Approvato con deliberazione n. 7 del 29/04/2010**

## INDICE GENERALE

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Concetto di occupazione
Art. 3	Oggetto della Tassa
Art. 4	Soggetti tenuti al pagamento
Art. 5	Modalità per la richiesta ed il rilascio di autorizzazioni e loro contenuto
Art. 6	Autorizzazioni
Art. 7	Modifica, sospensione e revoca delle autorizzazioni
Art. 8	Occupazioni d'urgenza
Art. 9	Rinnovo dell'autorizzazione
Art. 10	Decadenza dell'autorizzazione
Art. 11	Obblighi del concessionario
Art. 12	Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione.
Art. 13	Occupazioni abusive
Art. 14	Classificazione del Comune di Soprana
Art. 15	Determinazione della tassa
Art. 16	Occupazioni permanenti .Disciplina e tariffe.
Art. 17	Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.
Art. 18	Occupazioni del sottosuolo e soprasuolo. Disciplina
Art. 19	Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprasuolo.
Art. 20	Distributori di carburanti e di tabacchi e altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione della tassa.
Art. 21	Esenzioni
Art. 22	Versamento della tassa
Art. 23	Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
Art. 24	Ravvedimento operoso
Art. 25	Sanzioni e interessi
Art. 26	Funzionario responsabile
Art. 27	Esercizio del potere di autotutela
Art. 28	Disposizioni finali
All. " A "	Elenco strade, spazi e aree pubbliche di I categoria
All. " B "	Elenco strade, spazi e aree pubbliche di II categoria

### Art. 1

#### Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art.40 del D.Lgvo 15.11.1993,n.507 come modificato ed integrato con le norme del D.Lgvo 28.12.1993,n.566 nonché ai sensi dell'art.7 del TUEL267/2000 e art.105 dello Statuto Comunale.
2. Il Regolamento disciplina i criteri di applicazione della tassa,nonché le modalità per la richiesta,il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.
3. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.
4. Le tariffe successive a quelle contenute nel presente regolamento sono adottate alla data fissata per l'approvazione del Bilancio di previsione ed entrano in vigore il PRIMO GENNAIO dell'anno successivo a quello in cui la delibera è divenuta esecutiva a norma di legge.
5. L'omessa o ritardata adozione del provvedimento di cui al comma 3 comporta l'applicazione delle tariffe in vigore nell'anno precedente.
6. Per autorizzazione si intende l'atto amministrativo con il quale il Comune conferisce ad un soggetto la giuridica potestà di esercitare il diritto di occupazione di suolo pubblico,provvedendo a rimuovere gli ostacoli ed i limiti posti dalla legge all'esercizio del diritto stesso.
7. Per concessione si intende il provvedimento amministrativo con il quale viene concesso in uso al privato un bene appartenente al demanio comunale per un determinato periodo e a determinate condizioni.

## **Art. 2**

### **Concetto di occupazione**

1. Per occupazione si intende ogni fatto che costituisce una utilizzazione particolare del bene concesso per effetto di concessione o di autorizzazione ad occupare porzioni di suolo,ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.

## **Art. 3**

### **Oggetto della tassa**

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura,effettuate anche senza titolo,nelle strade,nei corsi,nelle piazze e,comunque,nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono,parimenti,soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1,con esclusione di balconi,verande,bow-window e simili infissi di carattere stabile.
3. Sono,inoltre,soggette alla tassa le occupazioni sottostanti il suolo medesimo,comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
4. La tassa si applica,altresì,alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita,nei modi e nei termini di legge,la servitù di pubblico passaggio.La tassa si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario,quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico e simili.
5. La tassa si applica anche sulle occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune,così come individuato dagli artt.3 e 4 del Codice della strada.
6. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

7. Il pagamento della tassa non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

#### **Art. 4**

##### **Soggetti tenuti al pagamento**

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, la tassa è dovuta dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.
3. E' occupante di fatto colui che ha, materialmente ed all'evidenza, la disponibilità dello spazio o area pubblica anche se nell'interesse di terzi.

#### **Art. 5**

##### **Modalità per la richiesta ed il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni e loro contenuto**

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte del Comune.
2. Le istanze intese ad ottenere le predette autorizzazioni devono essere indirizzate per iscritto al comune e presentate all'ufficio protocollo sugli appositi modelli prestampati in carta legale.
3. Le istanze intese ad ottenere le predette autorizzazioni devono contenere le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare e le esatte misure, allegando disegni o grafici con relative misure atti ad identificare le opere, la durata dell'occupazione le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni ottenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta e a tutela del pubblico transito e alla pubblica proprietà.
4. L'Amministrazione potrà comunque subordinare l'autorizzazione alla costituzione di un deposito cauzionale, che resterà vincolato a favore del comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite, fino alla scadenza; decadenza o revoca di essa, nonché le spese di manutenzione del bene oggetto dell'autorizzazione.
5. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone sarà rilasciata al primo richiedente secondo l'ordine di presentazione delle domande al protocollo comunale.
6. L'Amministrazione per ogni domanda può chiedere un rimborso per spese di istruttoria.
7. Il responsabile del procedimento secondo le competenze fissate dal presente regolamento cura l'istruttoria amministrativa. L'avvio dei procedimenti, l'istruttoria delle domande ed il rilascio dei provvedimenti finali, sono conclusi dagli uffici competenti, con le modalità e nei termini per i procedimenti come determinati ai sensi della Legge 7.8.90.n.241 e s.m.i.
8. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno Quindici giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.
9. Per le occupazioni permanenti la domanda deve essere prodotta almeno Trenta giorni dalla data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa. L'obbligo della denuncia non

sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa semprechè non si verificano variazioni nelle occupazioni.

10. Nel caso di occupazioni posti in essere da un condominio l'autorizzazione deve essere rilasciata al condominio con indicazione, sull'atto stesso, del nominativo del condominio o dei condomini che provvedono all'amministrazione dell'immobile o dell'amministratore, con relativo recapito, qualora la nomina sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 codice civile. Al comune devono essere comunicate eventuali variazioni nelle indicazioni di cui sopra.
11. Dovranno essere riprodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
12. La concessione o l'autorizzazione dovrà essere ritirata dal richiedente prima dell'inizio dell'occupazione.
13. La concessione o l'autorizzazione sono strettamente personali e ne è vietata la cessione.
14. Ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione deve essere previamente comunicata al comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.
15. Per il pagamento della tassa si applica il successivo articolo 22.
16. Per le comunicazioni abusive, gli elementi per la quantificazione della tassa vengono desunti dai verbali di contestazione redatti dal competente servizio di polizia municipale.
17. Per l'eventuale prolungamento dell'occupazione di suolo pubblico, oltre il periodo originariamente autorizzato, è necessaria l'autorizzazione comunale che potrà essere apposta anche sulla concessione originaria.

## **Art. 6**

### **Concessioni e/o Autorizzazioni**

1. Il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni contemplate dal presente articolo competono al responsabile di settore, osservando gli indirizzi eventualmente disposti dalla Giunta Comunale.
2. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
  - a) tipo ed ubicazione dell'occupazione;
  - b) misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione ed uso specifico cui la stessa è destinata;
  - d) adempimenti ed obblighi del concessionario, compresa la scadenza di versamento della prima rata, se occorre, anche quelle di versamento delle rate successive;
  - e) misura del deposito cauzionale, ove previsto.Al provvedimento deve essere altresì allegata copia del pagamento avvenuto, sulla base dei calcoli eseguiti
3. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro trenta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui all'art. 5 comma 11 del presente Regolamento;
4. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o il diniego è stabilito in almeno quindici giorni antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione;
5. Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere concesso senza autorizzazione dall'autorità comunale e senza il pagamento della relativa tassa, fatta eccezione per le occupazioni esenti dal tributo.
6. Esse sono sempre accordate dall'amministrazione comunale senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.
7. Per le occupazioni, che non necessitano di previa autorizzazione scritta le bollette di pagamento della tassa, rilasciate dall'agente autorizzato alla riscossione, sostituisce l'autorizzazione.

8. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati,impalcature,ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità,senza oneri nei confronti dei concessionari.

## **Art. 7**

### **Modifica, sospensione e revoca delle concessioni**

1. Le concessioni di cui al presente regolamento possono essere modificate, sospese o revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle medesime possano avanzare pretese, fermo restando il diritto alla restituzione della tassa pagata (senza interessi) limitatamente alla quota di essa riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa.
2. La modifica, sospensione o revoca delle concessioni di competenza dei soggetti indicati al precedente art. 6, comma 1.
3. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'art 7 della Legge 7.8.90.n.241, con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

## **Art. 8**

### **Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al servizio di Polizia Municipale; l'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza; in caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di Legge, nonché quelle previste nel presente Regolamento.

## **Art. 9**

### **Rinnovo della concessione e/o autorizzazione**

1. Coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione dell'occupazione, possono richiedere il rinnovo motivandone la necessità sopravvenuta.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio della concessione iniziale.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni permanenti, almeno quindici giorni prima della scadenza, per le occupazioni temporanee, almeno cinque giorni prima della scadenza e deve, in entrambi i casi, contenere gli estremi della concessione originaria.

## **Art. 10**

### **Decadenza dell'autorizzazione e/o concessione**

1. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione
  - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
  - b) la violazione delle norme di Legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
  - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione;

- d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei novanta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto nel caso di occupazioni permanenti e nei sessanta giorni successivi nel caso di occupazioni temporanee;
  - e) il mancato pagamento delle tasse di occupazione di suolo e aree pubbliche e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

## **Art. 11**

### **Obblighi del concessionario**

1. Le concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione. Può essere consentita la voltura della concessione a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione.
2. E' fatto obbligo al concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.
3. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto di occupazione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese. In mancanza del ripristino del suolo oggetto di occupazione, vi provvede il Comune con addebito delle spese al concessionario.
4. Il Concessionario solleva il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione.

## **Art. 12**

### **Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione.**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione avente, comunque, durata non inferiore all'anno;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

## **Art. 13**

### **Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione sono considerate abusive, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa di occupazione.
2. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

## **Art. 14**

### **Classificazione del Comune.**

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V° classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione

della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

2. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati in 2 categorie come da allegato al presente regolamento

## **Art. 15**

### **Determinazione della tassa.**

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione della tassa alle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

2. Per le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, la parte rimanente viene conteggiata in ragione del 10 per cento.

## **Art. 16**

### **Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe.**

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Esso è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dalla Giunta comunale, entro i limiti stabiliti dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni; per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad un terzo.

2. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

3. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, la tassa va applicata, oltre che per l'occupazione del suolo anche per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

4. Per i passi carrabili che hanno accesso su Vie e/o Piazze comunali, non si applica la tariffa.

## **Art. 17**

### **Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.**

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie effettiva occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dal precedente art. 14 comma 2 in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di autorizzazione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, entro i limiti stabiliti dall'art. 45 D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa :

- fino a 12 ore: riduzione del 20 per cento;

- oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.

Le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta ad un terzo.

3. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa non subisce alcun aumento.

4. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

Sono ridotte dell'80 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. Inoltre, per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono considerate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

5. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa non subisce nè maggiorazioni nè diminuzioni.

6. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.

7. Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80 per cento.

8. Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui al successivo art. 19, di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50 per cento; tale riduzione è cumulabile con quelle di cui ai precedenti commi 1 e 4 in quanto applicabili.

## **Art. 18**

### **Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina**

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, sono assoggettate alla tassa in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 19

2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; ove, tuttavia, tale trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, cavi e impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

## **Art. 19**

### **Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.**

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. La tassa va determinata in base alla tariffa approvata come indicato dall'art. 54 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni.

3. Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, la tassa di cui sopra deve essere maggiorata degli oneri di manutenzione della galleria sempre determinati con le modalità di cui al precitato art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

5. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino a un massimo di cinque chilometri lineari, applicando la tariffa, come sopra approvata, con le maggiorazioni previste per ogni chilometro o frazione superiore a cinque chilometri.

6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dal precedente art. 17, è applicata in misura forfettaria in base alle tariffe approvate come indicato dall'art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:

- a) per le occupazioni di durata non superiore a 30 giorni si applica la tariffa base fino a un chilometro lineare; mentre la tassa è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
- b) per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni la tariffa base va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
  - occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
  - occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
  - occupazioni di durata superiore a 180 giorni: 100 per cento.

7. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa annua è determinata, forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e successive modificazioni, in euro 0,65 per utente. Per gli anni successivi si applica la rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni realizzate dopo la prima applicazione della tassa, la misura è quella risultante dalla rivalutazione annuale di cui sopra.

## **Art. 20**

### **Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione della tassa.**

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base alle tariffe approvate dalla Giunta comunale entro i limiti stabiliti dall'art. 48 D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

2. La tassa per le occupazioni di cui al comma 1 è graduata in relazione alla località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle sottoelencate località individuate con deliberazione della Giunta comunale

- centro abitato;
- frazioni.

3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonchè per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono, soggetti alla tassa di occupazione.

7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolci, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale sulla base della tariffa approvata dalla Giunta comunale, come indicato dall'art. 48 D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

8. La tassa è graduata in relazione a quanto indicato al precedente comma 2.

## **Art. 21**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento della tassa

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, nonché da Enti registrati dall'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze come Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti; l'esenzione non si estende alle occupazioni per lo svolgimento di attività di carattere economico;
- b) le occupazioni effettuate per lo svolgimento di attività o iniziative direttamente riconducibili al Comune di Soprana
- c) le occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso ad eccezione delle parti eventualmente occupate con strutture utilizzate per attività economiche per le quali il canone è applicato, per il periodo in cui viene svolta l'attività, in base alla tariffa prevista per il commercio;
- d) le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di iniziative di carattere politico, purchè l'area non superi i 10 metri quadrati;
- e) gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;
- f) occupazioni per operazioni di trasloco e manutenzione del verde ( es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle ore 6;
- g) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del Demanio statale ai sensi dell'art. 38 comma 5;
- h) i semplici passi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico;
- i) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza; le aste delle bandiere;
- l) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- m) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- n) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita, al termine della concessione medesima, al Comune o alla provincia;
- o) le occupazioni di aree cimiteriali;
- p) commercio ambulante itinerante con soste fino a 60 minuti;

- q) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
  - r) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune o da società da questo controllate e dal Comune o dalle società stesse appositamente attrezzati;
  - s) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
  - t) occupazioni sovrastanti il pubblico con festoni, addobbi, lunarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose; la collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
  - u) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati o scale per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ai 60 minuti;
  - v) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, c)
  - z) occupazioni effettuate da Ditte appaltatrici per esecuzione di interventi a favore del Comune;
  - w) occupazioni effettuate per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata degli stessi
  - y) occupazioni con tende, fisse o retrattili aggettanti direttamente suolo pubblico.
2. Gli aventi diritto all'esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato nella domanda di autorizzazione, fermo restando l'obbligo della istanza di cui all'art.5 del presente Regolamento.

## **Art. 22**

### **Versamento della tassa**

1. Per le occupazioni permanenti, il responsabile del settore concedente provvede all'invio dell'avviso di pagamento relativo al tributo dovuto per l'anno di competenza.
2. Nel caso di subentro ad altro soggetto, il subentrante deve presentare, unitamente al cedente, apposita e sottoscritta comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune. Per l'anno di concessione in corso, cedente e subentrante sono tenuti in solido al pagamento della tassa. Per i periodi successivi vi è tenuto il subentrante.
3. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone medesimo, nessuna comunicazione è dovuta al Comune.
4. Per le occupazioni permanenti di cui al presente regolamento, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, il versamento può essere effettuato entro il mese di dicembre dell'anno in corso. In caso di variazioni in diminuzione nel corso dell'anno, la tassa viene aggiornata con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo. Il versamento della tassa dovuta dalle aziende di erogazione di servizi pubblici per le occupazioni di carattere permanente è effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile, sulla base del numero di utenti individuati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione del servizio di riscossione, al concessionario del Comune.
6. I concessionari, per il pagamento della tassa, dovranno utilizzare l'apposito bollettino di versamento adottato dal Comune o altra modalità dallo stesso indicata. ,
7. Per le occupazioni temporanee il pagamento della tassa è da effettuarsi prima del rilascio del relativo atto di concessione rilasciato dall'ufficio competente.
8. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (art,1, comma 166, legge finanziaria 296/2006 ).
- 9 Il versamento della tassa non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi euro 12,00 per le occupazioni permanenti e euro 5 per le occupazioni temporanee.

10 Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore a euro 258,00 è consentito il pagamento in 4 rate da concordarsi preventivamente con l'ufficio competente, sempre che la scadenza della concessione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.

11 Il mancato versamento della tassa alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dal responsabile del settore competente al rilascio dell'atto di concessione.

12. La riscossione della tassa avviene attraverso la gestione diretta da parte dell'ente mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.

13. Il versamento della tassa relativa alle occupazioni temporanee può anche essere effettuata direttamente presso l'ufficio Polizia Locale- o nelle mani dell'agente nominato che ne rilascia regolare ricevuta di pagamento.

## **Art. 23**

### **Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa**

1. Il funzionario responsabile controlla i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli atti di concessione o dai verbali provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, notificando al soggetto obbligato al pagamento della tassa un invito al versamento diretto, entro 60 giorni dalla notifica, del canone e relativi interessi e sanzioni.

2. L'avviso di pagamento costituisce liquidazione della tassa ed il mancato rispetto del versamento entro il limite stabilito comporterà l'emissione dell'atto di contestazione ed irrogazione della sanzione che deve essere notificato al contribuente, e a pena di decadenza, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, entro i cinque anni successivi.

3. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

4. Il mancato pagamento da parte dell'obbligato degli importi indicati nella comunicazione di cui al comma precedente, nel termine assegnato, comporta la riscossione coattiva con le procedure di cui al R.D. 639/1940 e successive modifiche ed integrazioni, maggiorato di ulteriori sanzioni, interessi, oneri e spese.

5. I soggetti obbligati al pagamento della tassa possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute ove non siano decorsi i termini di prescrizione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, ovvero dalla data di eseguito versamento ( art.1, comma 165, legge n.296/2006)

## **Art.24**

### **Ravvedimento operoso**

1. Il concessionario, nei casi in cui non siano ancora inviati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, può effettuare il pagamento del tributo oltre la scadenza, con le modalità previste dall'art.13 del D.Lgvo 472/1997 mediante l'istituto del ravvedimento operoso.
2. In tal caso dovrà versare contestualmente alla tassa dovuta ( o la differenza di tassa) gli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno e la sanzione pecuniaria del 30% ridotta:
  - a) ad un ottavo ( 3,75 % ) se il ravvedimento avviene entro 30 giorni successivi alla scadenza.
  - b) ridotta di un quinto ( 6 % ) se il ravvedimento avviene entro un anno dalla scadenza.

## **Art. 25**

### **Sanzioni e interessi**

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa del cento per cento della tassa dovuta, con un minimo di euro 51,65.
2. Per la infedele denuncia si applica la sanzione del cento per cento della maggiore tassa dovuta.
3. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori previsti per Legge per ogni semestre compiuto.
5. La sanzione indicata ai commi 1 e 2 si applica congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, in quanto le stesse risultino dovute.

## **Art. 26**

### **Funzionario responsabile**

1. Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

## **Art.27**

### **Esercizio del potere di autotutela**

1. Salvo che sia intervenuto un giudicato, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi, infondati o non corretti con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto.

## **Art. 28**

### **Disposizioni finali**

Il presente regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria afferente alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la ripubblicazione all'albo pretorio comunale così come disposto dallo statuto comunale ed esplica la sua efficacia dal 01/01/2010
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti Statali e Regionali.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

## **Allegato A**

### **Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche classificate nella 1° categoria, ai fine dell'applicazione della T.O.S.A.P.**

1. Strade di collegamento alle singole frazioni comunali:
  - Strada da frazione Molinengo a frazione Lanvario
  - Strada da frazione Lanvario a frazione Vioglio
  - Strada da frazione Vioglio a frazione Cerruti
  - Strada da frazione Cerruti a frazione Baltigati
  - Strada da frazione Baltigati a frazione Cerreia
2. Aree pubbliche adiacenti alle strade o cui le strade stesse confluiscono:
  - A frazione Lanvario: piazza del Municipio o della chiesa parrocchiale
  - A frazione Baltigati: piazza della cooperativa

## **Allegato B**

### **Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche classificate nella 2° categoria, ai fine dell'applicazione della T.O.S.A.P.**

1. Strade ed aree pubbliche interne alle singole frazioni:
  - Frazione Molinengo piazza della chiesetta
  - Frazione Cerruti piazza della chiesetta
  - Frazione Cerruti strada di accesso alle scuole elementari
  - Frazione Baltigati piazza della chiesetta
  - Frazione Cerreia piazza della cooperativa

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dalla Giunta Comunale nella seduta del .....con atto n.....;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....
- 3) E' stato affisso all'Albo Pretorio Comunale dal ..... al ..... per 15 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso Albo Pretorio, ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- 4) E' entrato in vigore il .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
(FONTANELLA Dr. Franco)**